

A seguito dell'emergenza COVID-19 con il DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità" (Informativa SEAC [10.4.2020, n. 108](#)) sono state introdotte molteplici proroghe dei termini previsti per gli adempimenti fiscali, amministrativi e processuali.

In particolare con l'art. 18 del citato Decreto è stata riconosciuta a favore dei soggetti esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo** con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia con una **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%** (con ricavi / compensi 2019 non sono superiori a € 50 milioni) ovvero il **50%** (con ricavi / compensi 2019 sono superiori a € 50 milioni):

- nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
- nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019

la sospensione dei versamenti "in autoliquidazione" in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi a:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente / assimilati di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 e alle trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate dai sostituti d'imposta;
- IVA;
- **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.**

Il comma 7 del citato art. 18 prevede(va) che i **versamenti sospesi** dovevano essere effettuati, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione **entro il 30.6.2020** ovvero in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.



Tale termine è stato **posticipato al 16.9.2020** ad opera del DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" e successivamente con il DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" è stata prevista la **possibilità di effettuare i predetti versamenti**, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

- per un **importo pari al 50%** delle somme sospese:
 - in **unica soluzione entro il 16.9.2020**;
 - in un **massimo di 4 rate mensili** di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16.9.2020;
- per il **restante 50%** in un **massimo di 24 rate mensili** di pari importo, con versamento della **prima rata entro il 16.1.2021** (Informativa SEAC [26.8.2020, n. 238](#)).

Al fine di poter fruire della sospensione in esame i soggetti interessati dovevano **presentare una specifica domanda** tramite l'**apposita procedura disponibile sul sito Internet dell'INPS "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19"**, tenendo presenti le modalità operative ed i chiarimenti forniti dall'Istituto con la Circolare 16.5.2020, n. 59 ed i Messaggi 20.7.2020, n. 2871; 9.9.2020, n. 3274 e 23.10.2020, n. 3882 (Informative SEAC [14.9.2020, n. 255](#) e [28.10.2020, n. 316](#)).

Come chiarito dall'INPS con il Messaggio 14.9.2020, n. 3331, la domanda doveva essere **presentata entro il 30.9.2020**, fermo restando il termine del 16.9.2020 per il primo versamento come sopra riepilogato. Detto termine è stato **poi differito al 30.10.2020** (Informativa SEAC [28.10.2020, n. 316](#)).

Ora con il Messaggio 13.10.2021, n. 3467 l'INPS rende noto che, dalle attività di verifica da parte dell'Istituto, a seguito delle quali saranno inviati specifici Avvisi bonari, riguardanti la **contribuzione fissa in scadenza nel mese di maggio 2020** per i soggetti iscritti alla Gestione IVS:



"risultano ad oggi ancora numerosi versamenti effettuati con le causali AD-CD che, in assenza della suddetta istanza di sospensione, non sono stati accreditati sulla posizione del contribuente".



Al fine di consentire ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti di fruire della sospensione in esame di sanare la propria posizione è stata prevista la **riapertura della procedura di presentazione della domanda di sospensione** presente sul sito Internet dell'Istituto.

La presentazione della domanda di sospensione consentirà il corretto abbinamento dei versamenti "andati a riciclo" con conseguente aggiornamento dell'estratto, evitando così l'Avviso bonario.

